

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 19/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 19/02	Aiuto di Stato (Articoli 87-89 del trattato che istituisce la comunità europea) Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati relativa all'aiuto C 79/1999 — Rover Longbridge, UK ⁽¹⁾	2
2001/C 19/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	3
2001/C 19/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	5
2001/C 19/05	Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura	7
2001/C 19/06	Invito a presentare candidature per una autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore P8	16
2001/C 19/07	Invito a presentare candidature per una autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore Q13	16
2001/C 19/08	Elenco delle imprese riconosciute — Articolo 92, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 (vendite pubbliche per lo smaltimento dell'alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzo di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità europea)	17
	Banca europea per gli investimenti	
2001/C 19/09	Parere della Banca centrale europea del 20 dicembre 2000 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (CON/00/20)	18

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2001/C 19/10	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi	20
2001/C 19/11	Decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC che conferma l'incompatibilità di una misura di salvaguardia degli Stati Uniti con gli accordi OMC	20

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**19 gennaio 2001***(2001/C 19/01)*

1 euro	=	7,4666	corone danesi
	=	8,887	corone svedesi
	=	0,638	sterline inglesi
	=	0,94	dollari USA
	=	1,4185	dollari canadesi
	=	110,66	yen giapponesi
	=	1,5268	franchi svizzeri
	=	8,227	corone norvegesi
	=	79,99	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6817	dollari australiani
	=	2,0964	dollari neozelandesi
	=	7,4307	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

AIUTO DI STATO**(Articoli 87-89 del trattato che istituisce la comunità europea)****Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati relativa all'aiuto C 79/1999 — Rover Longbridge, UK**

(2001/C 19/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la seguente lettera, in data 10 ottobre 2000, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la decisione di chiudere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

«Con lettera datata 19 agosto 1999, il Regno Unito ha notificato l'aiuto alla Commissione ed ha quindi fornito ulteriori informazioni con lettere datate rispettivamente 15 e 18 novembre 1999.

Con lettera datata 1° febbraio 2000, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto suddetto.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentarle eventuali osservazioni.

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi interessati.

Con lettera del 13 luglio 2000 il Regno Unito ha ritirato la notifica dell'aiuto.

La Commissione rileva che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sull'aiuto. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento formale d'indagine, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Di conseguenza la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento formale d'indagine avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione avendo constatato che il Regno Unito ha ritirato la notifica.»

⁽¹⁾ GU C 62 del 4.3.2000, pag. 7.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che fissa norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 93 del trattato (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 19/03)

Data di adozione della decisione: 29.11.2000

Stato membro: Germania (Meclenburgo-Pomerania anteriore)

N. dell'aiuto: NN 76/99 (ex N 686/98)

Titolo: Aiuti ad un fondo per le malattie animali

Obiettivo: Assicurare la corretta attuazione regionale di una misura di aiuto approvata a livello federale

Fondamento giuridico: Decisione amministrativa

Stanziamiento: Non pertinente

Intensità o importo dell'aiuto: Misura che non costituisce un aiuto

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.12.2000

Stato membro: Grecia

N. dell'aiuto: N 249/2000

Titolo: Aiuti ai produttori di patate danneggiati dalle avverse condizioni meteorologiche

Obiettivo: Cfr. titolo

Fondamento giuridico: Κοινή υπουργική απόφαση

Stanziamiento: 200 000 000 di GRD (circa 600 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 40 % del raccolto di patate andato perso

Durata: 2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 294/2000

Titolo: Miglioramento delle norme d'igiene nel settore lattiero-caseario

Obiettivo: Sostenere gli investimenti nelle aziende per ammodernare gli impianti di produzione del latte e migliorare le norme d'igiene nel settore lattiero-caseario

Fondamento giuridico: Regime non legislativo attuato tramite disposizioni amministrative

Stanziamiento: 22,7 milioni di EUR per il periodo 2000-2006

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile; contributo diretto fino al 55 % delle spese ammissibili (giovani agricoltori delle zone svantaggiate). Il limite massimo degli investimenti ammissibili all'aiuto è fissato a 31 743 EUR

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 296/2000

Titolo: Insediamento/gestione di imprese alternative

Obiettivo: Concessione di aiuti a favore degli investimenti per la diversificazione delle attività delle aziende agricole

Fondamento giuridico: Non-statutory scheme implemented by administrative provision

Stanziamiento: Complessivamente 13 milioni di IEP (16,5 milioni di EUR) per l'intera durata del regime

Intensità o importo dell'aiuto: Sovvenzioni dirette fino ad un massimo del 40 % delle spese ammissibili, previo efficace completamento degli investimenti

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 535/2000

Titolo: Sovvenzione al reddito dei lavoratori autonomi anziani del settore zootecnico

Obiettivo: Incentivare il ritiro dall'attività degli allevatori di bestiame con età minima di 55 anni

Fondamento giuridico: Artikel 2 van de kaderwet LNV-subsidies

Stanziamiento: 15 000 000 di NLG

Intensità o importo dell'aiuto: La misura non costituisce aiuto

Durata: Il regime ha durata temporanea: il 1° gennaio 2003 i beneficiari verranno trasferiti al regime di sovvenzione del reddito degli ex lavoratori autonomi anziani o parzialmente inabili

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Belgio (Vallonia)

N. dell'aiuto: N 630/2000

Titolo: Garanzia pubblica nell'ambito dell'insediamento di giovani agricoltori

Obiettivo: Erogare un aiuto supplementare per l'insediamento dei giovani agricoltori a causa dei costi elevati in vallonia

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 25 000 EUR

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Italia (Bologna)

N. dell'aiuto: N 663/2000

Titolo: Regolamento della Camera di commercio per la concessione di contributi alle aziende agricole operanti nella provincia di Bologna per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole

Obiettivo: Adeguamento strutturale delle aziende agricole in tutte le fasi del processo produttivo e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle stesse.

Fondamento giuridico: Regolamento della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna

Stanziamiento: 700 000 000 di ITL (circa 361 519 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Variable

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Germania (Schleswig-Holstein)

N. dell'aiuto: N 690/2000

Titolo: Sostegno a favore dell'agricoltura biologica

Obiettivo: Incentivare l'agricoltura biologica

Fondamento giuridico: Richtlinien für die Bezuschussung von Kontrollkosten ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Unternehmen

Stanziamiento:

— 2000: 300 000 DEM (153 387,56 EUR)

— 2001: 300 000 DEM

— 2002: 300 000 DEM

Intensità o importo dell'aiuto: Il contributo a copertura delle spese relative ai controlli raggiunge il 70 % (con un massimale di 1 000 DEM/anno/azienda) dei costi documentati. Il contri-

buto per i costi di consulenza ammonta, nel quinquennio successivo alla conversione all'agricoltura biologica, al 70 % dei costi documentati, con un massimale di 1 400 DEM/azienda. Il contributo per le aziende che praticano l'agricoltura biologica da oltre 5 anni ammonta al 50 %, con un massimale di 1 000 DEM/azienda

Durata: Indefinita

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Italia (Toscana)

N. dell'aiuto: N 713/2000

Titolo: Modifiche del Programma di promozione economica delle attività agricole per il 2000

Obiettivo: Promozione dei prodotti agricoli della regione

Fondamento giuridico: Legge regionale 14.4.1997 n. 28

Stanziamiento: 80 000 000 ITL (41 316 EUR)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2000

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 743/2000

Titolo: Aiuti alle associazioni di produttori

Obiettivo: Promuovere lo sviluppo del settore sostenendo le associazioni di produttori

Fondamento giuridico: Due capitoli del Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstrukturen in Deutschland nach dem Rahmenplan 2000—2003 der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“:

— Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes

— Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte

Stanziamiento: 2 800 milioni di DEM/anno (provenienti da finanziamenti nazionali e cofinanziamenti per l'insieme del programma)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino a un massimo del 60 %

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 19/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 20.6.2000

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

N. dell'aiuto: N 31/2000

Titolo: Formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione

Obiettivo: Favorire lo sviluppo delle PMI

Fondamento giuridico: Legge della Giunta Regionale: L.R. 2/2000 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale»

Stanziamiento:

188 miliardi di ITL (97 milioni di EUR) per il periodo 2000/2002 di cui:

- 31,8 miliardi di ITL (16,5 milioni di EUR) per il 2000,
- 10 miliardi di ITL (5,16 milioni di EUR) per il 2001,
- 142,2 miliardi di ITL (75,4 milioni di EUR) per il 2002

Intensità o importo dell'aiuto: Secondo la disciplina:

- PMI: 7,5 % (ESL) medie imprese, 15 % (ESL) piccole imprese,
- ambiente: 25 % (ESL) per le PMI, 15 % (ESL) per le altre imprese,
- ricerca e sviluppo: 25 % (ESL) ricerca competitiva, 50 % (ESL) ricerca industriale

Durata: 3 anni dal 2000 al 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Intensità o importo dell'aiuto: A concorrenza del 100 % per la ricerca effettuata presso istituti tecnici di ricerca e del 25-50 % negli altri casi

Durata: Illimitata. Decisione attuale di finanziamento: 2 anni

Altre informazioni: Il Regno Unito si è impegnato a fornire una relazione annuale sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.11.2000

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 351/2000

Titolo: Programma bavarese di prestiti alle PMI

Obiettivo: Rafforzare gli investimenti delle PMI

Fondamento giuridico: Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen Kreditprogramms für die Förderung des Mittelstandes i. V. m. allgemeinen haushaltrechtlichen Bestimmungen

Stanziamiento: 75 milioni di DEM all'anno (circa 37,5 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo: 15 % per le piccole imprese, 7,5 % per le medie imprese

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.11.2000

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 343/2000

Titolo: Programma di ricerca e sviluppo «Nuovi media nel campo dell'istruzione»

Obiettivo: Promuovere progetti di ricerca e sviluppo nel campo dei contenuti educativi multimediali

Fondamento giuridico: Haushaltsgesetz

Stanziamiento: In media 30 milioni di DEM (circa 15 milioni di EUR) all'anno per le società [stanziamiento complessivo totale del programma a favore delle società: 148 milioni di DEM (circa 74 milioni di EUR) nell'arco di 5 anni]

Data di adozione della decisione: 4.10.2000

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: NN 15/2000

Titolo: Programma di ricerca e di dimostrazione tecnologica nel campo dell'aviazione civile

Obiettivo: Promuovere la ricerca e lo sviluppo, a lungo termine, di tecnologie a sostegno dell'aviazione civile

Fondamento giuridico: Civil Aviation Act 1982

Stanziamiento: 20-25 milioni di GBP all'anno

Intensità o importo dell'aiuto:

A concorrenza di:

- 100 % per la ricerca fondamentale
- 75 % per gli studi di fattibilità
- 50 % per la ricerca industriale
- 25 % per lo sviluppo precompetitivo più eventuali maggiorazioni

Durata: Fino al 1° marzo 2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.11.2000

Stato membro: Austria (Tirolo)

N. dell'aiuto: N 117/2000

Titolo: Regime di programmazione regionale 2000 — 2006 per il Tirolo

Obiettivo: Sviluppo di PMI, aiuto regionale, investimenti ambientali

Fondamento giuridico: „Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol“ und „ROSP 2000—2006 Stärkung der regionalwirtschaftlichen Leistungskraft, Punkt (4) Standortverlegung aus Gründen der Raumordnung“ und „ROSP 2000—2006 Errichtung von energiebezogenen Umweltschutzvorhaben, Punkt (1) Errichtung von Biomasse-Anlagen, (2) Industrielle Abwärmenutzung und Abwärmerückgewinnung und (4) Errichtung von elektrischen Wärmepumpenanlagen“

Stanzamento: 27 milioni di EUR fino alla fine del 2006

Intensità o importo dell'aiuto: Entro i massimali previsti nelle rispettive normative (PMI e Ambiente) ed entro i massimali di aiuto regionale in vigore al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Durata: 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.11.2000

Stato membro: Germania (Brema)

N. dell'aiuto: N 132/2000

Titolo: Lavoro e tecnologia, Freie Hansestadt Bremen

Obiettivo: Aiuto alla formazione

Fondamento giuridico: Haushaltsordnung der freien Hansestadt Bremen (LHO) §§ 23 und 44; Richtlinie zur Förderung

von Verbundprojekten im Rahmen des Landesprogramms „Arbeit und Technik“

Stanzamento: 27 milioni di EUR fino alla fine del 2006 (circa 3,9 milioni di EUR all'anno)

Intensità o importo dell'aiuto: 66 % lordo; in caso di cumulo, massimo 70 % lordo

Durata: 31.12.2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.11.2000

Stato membro: Portogallo

N. dell'aiuto: N 478/2000

Titolo: Misura 2.3 del Programma operativo scienza, tecnologia e innovazione

Obiettivo: Ricerca e sviluppo tecnologico

Fondamento giuridico: Decreto-Lei

Stanzamento: 62,4 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile secondo i tipi di progetti, imprese e regioni

Durata: Fino alla fine del 2006

Altre informazioni: N 457/2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 4.12.2000

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

N. dell'aiuto: N 185/2000

Titolo: Indennizzo delle imprese di depurazione dei molluschi a seguito dell'inquinamento causato dalle mucillagini nel 1997

Obiettivo: Compensazione del mancato guadagno cagionato da tale fenomeno alle imprese considerate

Fondamento giuridico: Legge n. 2/2000 della Regione Friuli-Venezia Giulia, articolo 6, paragrafi 91-94

Stanzamento: 100 milioni di ITL (51 647 EUR)

Altre informazioni: Relazione ricapitolativa degli aiuti versati

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

LINEE DIRETTRICI PER L'ESAME DEGLI AIUTI NAZIONALI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

(2001/C 19/05)

INTRODUZIONE

Il mantenimento di un sistema di concorrenza libera e senza distorsioni è uno dei principi basilari della Comunità europea. La politica della Comunità in materia di aiuti nazionali mira a garantire la libera concorrenza, una ripartizione ottimale delle risorse e l'unità del mercato comunitario. Di conseguenza, sin dall'istituzione del mercato comune, la Commissione è sempre stata particolarmente vigilante in questo settore.

Sebbene l'articolo 36 del trattato CE prescriba che le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca soltanto nella misura determinata dal Consiglio, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla produzione e al commercio di tali prodotti è prevista dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾. Inoltre l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽²⁾, stabilisce che gli articoli da 87 a 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri a sostegno del settore.

La politica comune della pesca si prefigge di creare le condizioni necessarie per garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse alieutiche su base di sostenibilità. L'organizzazione del mercato stabilizza i prezzi e unifica il mercato comunitario. Le norme comunitarie in materia di pesca prevedono la conservazione e l'uso ottimale delle risorse ittiche esistenti. I programmi di orientamento pluriennali stabiliscono restrizioni alle dimensioni delle flotte pescherecce nazionali, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio tra le risorse e il loro sfruttamento. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, uno dei Fondi strutturali della Comunità, fornisce un sostegno finanziario agli adeguamenti strutturali necessari per raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca.

Gli aiuti nazionali sono giustificati soltanto se conformi agli obiettivi della politica di concorrenza e della politica della pesca.

Le norme che disciplinano le attività dei Fondi strutturali stabiliscono inoltre che tali attività devono svolgersi conformemente alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

L'esigenza prioritaria di garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse alieutiche di fronte all'esistenza di gravi condizionamenti di natura biologica impone una particolare prudenza in sede di concessione di aiuti di Stato al settore.

Qualsiasi aiuto di Stato che introduca misure diverse da quelle già previste per gli aiuti comunitari deve essere esaminato attentamente e può essere accettato soltanto ove si possa dimostrare che non contribuirà né al mantenimento o allo sviluppo dello sforzo di pesca nelle aree di pesca laddove questo sia eccessivo, né alla riduzione della biodiversità.

Su questa base la Commissione intende gestire le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti nazionali con il mercato comune (articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE) previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e nelle relative misure d'applicazione.

Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato comune e la realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca, la Commissione ritiene necessario proporre agli Stati membri, conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, di applicare ai rispettivi regimi di aiuti esistenti nel settore i criteri fissati nelle presenti linee direttrici.

Le presenti linee direttrici sostituiscono quelle pubblicate nel 1997 ⁽³⁾, in seguito allo sviluppo della politica comune della pesca, con l'adozione segnatamente del regolamento (CE) n. 2792/1999.

La Commissione continuerà ad ampliare o modificare tali orientamenti in funzione dell'esperienza acquisita nel continuo esame dell'inventario degli aiuti di Stato e alla luce dello sviluppo della politica comune della pesca.

1. AMBITO D'APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1.1. Ambito d'applicazione

Le presenti linee direttrici riguardano tutte le misure che si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, comprese le misure che implicano un vantaggio finanziario sotto qualsiasi forma, finanziate direttamente o indirettamente mediante risorse provenienti dal bilancio di autorità pubbliche (nazionali, regionali, provinciali, dipartimentali o locali) o mediante altre risorse statali. Possono in particolare essere considerati aiuti i trasferimenti di capitale, i mutui a tasso agevolato e gli abbuoni d'interesse, determinate partecipazioni pubbliche nei capitali di imprese, gli aiuti finanziati con il gettito di tributi speciali e imposte parafiscali e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato sui mutui bancari o sotto forma di riduzione o di esenzione da imposte, ivi compresi gli ammortamenti accelerati e la riduzione degli oneri sociali.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

Le presenti linee direttrici si applicano all'intero settore della pesca, che comprende tutte le attività di sfruttamento delle risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività ricreative e sportive di carattere non commerciale.

1.2. Principi generali

La concessione di aiuti nazionali può essere contemplata soltanto fatti salvi gli obiettivi della politica comune della pesca.

Gli aiuti non devono essere di natura conservativa ma devono piuttosto favorire la razionalizzazione e l'efficienza della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, in modo da incoraggiare ed accelerare il processo di adeguamento del settore alla nuova situazione cui esso fa fronte; particolarmente per quanto riguarda la scarsità delle risorse ittiche.

Qualsiasi aiuto di questo genere deve sfociare in miglioramenti durevoli che permettano al settore della pesca di svilupparsi attraverso i soli redditi provenienti dal mercato. Gli aiuti sono quindi necessariamente limitati al periodo necessario per realizzare i miglioramenti e gli adattamenti voluti.

Si osserveranno pertanto i principi seguenti:

- gli aiuti nazionali non possono ostacolare l'applicazione delle regole della politica comune della pesca. Sono in particolare incompatibili con il mercato comune, gli aiuti all'esportazione e agli scambi all'interno della Comunità dei prodotti della pesca;
- al fine di realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca sono state adottate disposizioni comunitarie in materia di politica strutturale.

Se i Fondi comunitari disponibili risultano insufficienti a coprire il cofinanziamento delle misure ammissibili a tali aiuti, il tasso complessivo dell'aiuto di Stato può essere eventualmente aggregato al tasso del cofinanziamento comunitario, a condizione di non superare il tasso complessivo dell'aiuto fissato dalla normativa comunitaria.

Aiuti di Stato che superino detto tasso complessivo saranno ammessi soltanto nelle condizioni indicate in queste linee direttrici.

- gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende, o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o

commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all'unità di produzione o ai mezzi di produzione, il cui unico risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

- 1.3. L'esame degli aiuti si effettua sulla base dei valori espressi in termini di valore totale dell'aiuto. Si tiene conto tuttavia di tutti gli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale del beneficiario.

Nella valutazione di un regime di aiuti nazionali si tiene conto dell'effetto cumulativo per il beneficiario di tutti gli interventi che rivestono carattere di contributo concesso dalle autorità pubbliche ai sensi di normative comunitarie, nazionali, regionali o locali, particolarmente quelli a favore dello sviluppo regionale.

- 1.4. I regimi di aiuto finanziati mediante tributi speciali, segnatamente con tasse parafiscali applicate a taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura indipendentemente dalla loro origine, possono essere considerati compatibili nei casi in cui ne beneficiano sia i prodotti nazionali che quelli importati.

- 1.5. A questo settore non si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale⁽¹⁾. Le componenti dei programmi di aiuto regionale relativi al settore della pesca saranno esaminate alla luce delle presenti linee direttrici.

- 1.6. Poiché, data l'esistenza di una politica comune della pesca, qualsiasi aiuto a favore di certe imprese o di certi prodotti, indipendentemente dal suo ammontare, può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Stati membri, la cosiddetta norma *de minimis*⁽²⁾ non si applica alle spese sostenute in relazione ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

2. ANALISI DELLE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

2.1. Aiuti di carattere generale

- 2.1.1. Alle condizioni fissate nei punti seguenti, gli aiuti possono essere considerati compatibili qualora l'importo non superi quanto strettamente necessario a realizzare gli obiettivi dei medesimi ed abbia durata limitata. Il tasso dell'aiuto per tutti i tipi di aiuto menzionati in questa sezione non deve superare, in equivalente sovvenzione, il tasso totale dei sussidi nazionali e comunitari consentiti a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.2.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis* (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).

2.1.2. Aiuti ai servizi di formazione e di divulgazione

2.1.2.1. Gli aiuti alla formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e gli aiuti alla divulgazione di nuove tecniche e all'assistenza tecnica o economica sono considerati compatibili con il mercato comune purché siano destinati esclusivamente a migliorare le conoscenze dei beneficiari, onde consentire loro di rendere più efficienti le proprie attività e sensibilizzarli al problema della conservazione delle risorse ittiche. Tali aiuti dovranno essere resi disponibili a tutti gli interessati a condizioni definite obiettivamente.

Sono d'applicazione le relative disposizioni della Commissione in questo settore.

2.1.2.2. Aiuti sotto forma di consulenza alle piccole e medie imprese

Gli aiuti destinati a promuovere un migliore impiego delle attrezzature delle imprese, che riguardano in particolare consulenze in materia di gestione economica e tecnica nonché l'informatica, sono in linea di massima compatibili con il mercato comune, a condizione che le consulenze in questione non costituiscano un'attività continua o periodica e non riguardino le normali spese operative dell'impresa.

2.1.3. Aiuti alla ricerca ed a progetti pilota

2.1.3.1. Gli aiuti alla ricerca possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino le disposizioni della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾.

2.1.3.2. Sono consentiti gli aiuti a favore dei progetti pilota nel settore della pesca; a condizione che si prefiggano la conservazione delle risorse alieutiche e che mettano in atto tecniche più selettive.

2.1.4. Aiuti alla promozione e alla pubblicità

2.1.4.1. Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

a) riguardino la totalità di un settore o di un prodotto o di un gruppo di prodotti

in modo da non favorire i prodotti di una o più imprese determinate;

b) siano compatibili con il disposto dell'articolo 28 del trattato in virtù della comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽²⁾;

c) le condizioni per la loro concessione siano comparabili a quelle previste dall'articolo 14 e dall'allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose.

2.1.4.2. Gli aiuti possono essere autorizzati in casi in cui il prodotto è stato ufficialmente riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 2081/92 a partire dalla data alla quale il nome è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

2.1.5. Aiuti destinati a promuovere nuovi sbocchi

Gli aiuti destinati a reperire e promuovere nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 e siano compatibili con l'articolo 28 del trattato CE.

2.2. Aiuti alla pesca in mare

2.2.1. Aiuti all'arresto definitivo delle navi da pesca

Gli aiuti all'arresto definitivo delle navi da pesca, non connessi all'acquisto o alla costruzione di un peschereccio, sono considerati compatibili con il mercato comune se rispettano le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 per la concessione di un aiuto comunitario.

Gli aiuti relativi al trasferimento definitivo di navi da pesca in paesi in via di sviluppo deve rispettare gli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo, come richiesto dal regolamento (CE) n. 2792/1999.

I regimi di aiuto all'arresto definitivo delle navi da pesca che prevedano condizioni diverse da quelle imposte dal regolamento (CE) n. 2792/1999, saranno esaminati caso per caso. Qualsiasi regime di questo genere dovrà avere durata limitata.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 272 del 28.10.1986, pag. 3.

2.2.2. Aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca

Gli aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca possono essere considerati compatibili quando sono destinati a compensare parzialmente le perdite di reddito connesse ad una misura di arresto temporaneo istituita nei casi specificati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Le misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori destinate a facilitare l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, quali risultano dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere considerate compatibili, previa notifica alla Commissione del piano in questione, che dovrà contenere obiettivi precisi e misurabili e l'indicazione del periodo di applicazione. Si dovrà inoltre documentare l'impatto sociale del piano stesso e giustificare le provvidenze che andassero oltre quanto previsto dal regime ordinario di previdenza sociale.

I pescatori sono unicamente le persone che esercitano la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

In entrambi i casi sopra indicati è consentito anche l'aiuto ai proprietari delle navi per compensare il costo dei contributi sociali.

La notifica di tali aiuti alla Commissione sarà accompagnata dalla relativa giustificazione di carattere scientifico ed eventualmente economico. Le misure dovranno limitarsi a quanto strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e avere durata limitata. Dovrà essere evitata la compensazione eccessiva.

Non sono consentiti gli aiuti per la limitazione delle attività di pesca concessi per favorire la realizzazione degli obiettivi di riduzione degli sforzi di pesca stabiliti nel programma di orientamento pluriennale delle flotte di pesca comunitarie.

2.2.3. Aiuti agli investimenti nella flotta

2.2.3.1. Gli aiuti alla costruzione di nuovi pescherecci possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e all'allegato III (punto 1.3) del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Non possono essere concessi aiuti ai cantieri navali per la costruzione di pescherecci.

2.2.3.2. Gli aiuti per l'ammodernamento di navi da pesca in esercizio possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 e all'allegato III (punto 1.4) del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

2.2.3.3. Gli aiuti all'acquisto di navi d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto alle condizioni seguenti:

a) le navi possono essere utilizzate per la pesca per almeno 10 anni e, al momento dell'acquisto, non hanno più di 20 anni;

b) lo scopo è quello di permettere al pescatore di acquisire la proprietà delle navi o di sostituire navi divenute inutilizzabili;

c) il tasso dell'aiuto non superi, in equivalente sovvenzione, il 20 % dell'effettivo costo d'acquisto della nave.

Ogni sussidio ricevuto nei 10 anni precedenti per l'acquisto o l'ammodernamento di una nave o in relazione a un precedente acquisto della stessa nave è rimborsato in proporzione al periodo di tempo trascorso. Tuttavia, lo Stato membro può non richiedere il rimborso se l'acquirente soddisfa a sua volta le condizioni per beneficiare del sussidio e se assume gli stessi diritti e obblighi del precedente beneficiario.

Il rapporto annuale menzionato al punto 3.3 deve includere l'elenco degli aiuti concessi per l'acquisto di navi d'occasione.

2.2.3.4. Il premio per i pescatori di meno di 35 anni, indicato all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2792/1999, può essere aggiunto all'aiuto menzionato al punto 2.3.3.3 nelle condizioni previste in detto articolo e all'articolo 12, paragrafo 4, lettera f), dello stesso regolamento.

L'elenco dei premi concessi in applicazione di questa disposizione deve essere riportato nel rapporto annuale di cui al punto 3.3.

2.2.4. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà

Gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà saranno valutati conformemente agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese ⁽¹⁾.

Gli aiuti destinati alla ristrutturazione di imprese la cui principale attività è rappresentata dalla pesca in mare possono essere concessi unicamente qualora sia stato presentato alla Commissione un piano destinato a ridurre la capacità della flotta.

2.2.5. Aiuti per la costituzione di società miste

Gli aiuti per la costituzione di società miste possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria [articolo 8 e allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999], sempreché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

2.2.6. Aiuti per una migliore gestione degli stock e per il potenziamento dei controlli sulle attività di pesca

Qualora uno Stato membro adotti misure destinate a migliorare la gestione degli stock o a potenziare i controlli sulle attività di pesca, al di là dei requisiti minimi fissati dalle norme comunitarie in materia, tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune subordinatamente ad un esame caso per caso. L'aiuto dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non potrà superare un periodo di tre anni. Dovrà essere evitata la compensazione eccessiva.

2.3. Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore della pesca

Gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- a) le condizioni per la concessione sono comparabili a quelle previste dall'allegato III, punto 2.4, del regola-

mento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose;

- b) la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

2.4. Aiuti all'attrezzatura dei porti

Gli aiuti per l'attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- a) le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste nell'allegato III, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose;

- b) la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Nessun aiuto può essere concesso ai porti per la costruzione di navi da pesca.

2.5. Aiuti alla protezione e allo sviluppo delle risorse ittiche

Gli aiuti destinati a proteggere e sviluppare le risorse ittiche delle zone marine costiere possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- a) le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste dall'allegato III, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose;

- b) la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Il ripopolamento in acque marine può essere considerato compatibile.

2.6. Aiuti alle associazioni di produttori

Gli aiuti intesi ad incoraggiare la creazione delle organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa comunitaria e ad agevolarne il funzionamento possono essere consentiti alle condizioni fissate dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

⁽¹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

Gli aiuti intesi a migliorare o a sostenere il funzionamento delle associazioni o organizzazioni di produttori diverse dalle organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa comunitaria possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che assumano la stessa forma e soddisfino le stesse condizioni che gli aiuti concessi alle summenzionate organizzazioni riconosciute a livello comunitario e il loro tasso non superi l'80 % del tasso degli aiuti concessi a tali organizzazioni.

Gli aiuti a favore delle azioni realizzate dagli operatori del settore e dalle organizzazioni menzionati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2792/1999 possono essere considerati compatibili con il mercato comune se conformi alle condizioni fissate dall'articolo 15, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

2.7. Pesca in acqua dolce e acquacoltura

Gli aiuti agli investimenti per la pesca professionale in acqua dolce (allevamento di avannotti, ripopolamento di pesci, sistemazioni di corsi d'acqua e di stagni) possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Gli aiuti agli investimenti a favore dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste dall'articolo 13 e dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose; e
- la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV a detto regolamento.

2.8. Aiuti nel settore veterinario e sanitario

Gli aiuti nei settori veterinario e sanitario (spese veterinarie, controlli sanitari, analisi, diagnosi precoce, misure preventive, farmaci, misure di eradicazione in seguito ad epizootie) possono essere considerati compatibili con il mercato comune se esistono disposizioni nazionali o comunitarie che permettono di accertare che l'autorità pubblica competente si occupa della malattia in questione, sia organizzando la lotta per eradicarla, in particolare mediante misure obbligatorie che danno diritto a indennità, sia istituendo, in una prima fase, un sistema di rapida segnalazione, eventualmente associato ad aiuti intesi ad incoraggiare i privati a partecipare volontariamente a misure profilattiche.

Si garantisce in tal modo che le misure di aiuto siano destinate soltanto alle azioni d'interesse pubblico, tenuto conto segnatamente dei rischi di infezione, e non ai casi in cui gli imprenditori devono assumersi essi stessi gli oneri di rischio normale dell'impresa.

Gli obiettivi delle misure di aiuto devono presentare carattere o preventivo, o compensativo, o misto, ed essere conformi ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali enunciati dalla decisione 90/424/CE del Consiglio ⁽¹⁾, relativa a talune spese nel settore veterinario.

2.9. Casi particolari

2.9.1. Imprese pubbliche

Le presenti linee direttrici valgono anche per le imprese pubbliche o a partecipazione pubblica nel settore della pesca.

2.9.2. Aiuti al reddito

Possono considerarsi compatibili con il mercato comune, e vanno esaminati caso per caso, gli aiuti al reddito ai lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché dell'industria di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, concessi nel quadro di misure socio-economiche di accompagnamento ad azioni di adattamento o di riduzione di capacità o in caso di circostanze eccezionali. In caso di arresto temporaneo di attività di pesca si applica il punto 2.2.2.

In particolare, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti al pensionamento anticipato dei pescatori e i premi forfettari individuali, a condizione che rispettino le condizioni prescritte all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 2792/1999. Aiuti concessi con condizioni diverse da quelle indicate nell'articolo 12 sono esaminate caso per caso.

2.9.3. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o altro evento eccezionale, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti.

Il risarcimento va normalmente calcolato a livello di singolo beneficiario e dovrà essere evitata la compensazione eccessiva. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di un regime assicurativo e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario.

Non hanno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Il risarcimento dev'essere versato entro i tre anni successivi all'evento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

Quando la Commissione autorizza un regime di aiuti di carattere generale in relazione a calamità naturali, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione della propria intenzione di concedere tale aiuto a seguito di una calamità naturale. Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale, gli Stati membri devono presentare una notifica ogniqualvolta intendono concedere aiuti.

2.9.4. *Premi assicurativi*

Possono essere accettati aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi destinati alla copertura dei rischi di perdite causate da eventi eccezionali o calamità naturali.

Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi non devono costituire un ostacolo al funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, né intralciare lo sviluppo. Questa situazione si verificherebbe, ad esempio, se la possibilità di fornire una copertura assicurativa fosse limitata ad una sola impresa o gruppo di imprese, o se venisse imposta la stipulazione del contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro interessato.

2.9.5. *Regioni ultraperiferiche*

Gli aiuti destinati a sopperire alle esigenze delle regioni ultraperiferiche saranno valutati caso per caso, tenendo conto del disposto dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, della compatibilità delle misure in questione con gli obiettivi della politica comune della pesca e dell'effetto potenziale delle misure sulla concorrenza in queste regioni e in altre parti della Comunità.

2.9.6. *Aiuti all'occupazione*

Gli aiuti all'occupazione saranno valutati conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti all'occupazione ⁽¹⁾.

3. QUESTIONI PROCEDURALI

3.1. L'applicazione delle presenti linee direttrici presuppone una certa disciplina delle autorità a livello sia degli Stati membri sia della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi in materia di notifica e di termini.

La Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, essi hanno

l'obbligo di notificare gli aiuti ancora allo stato di progetto, fornendo tutti gli elementi utili ad una loro valutazione.

Al fine di accelerare l'esame delle misure d'aiuto, si consiglia agli Stati membri di compilare il modulo dell'allegato I.

Secondo l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2792/1999, gli Stati membri devono notificare alla Commissione qualsiasi progetto di aiuto di Stato, compresi quelli che possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario.

Nei casi in cui l'aiuto è concesso senza notifica preliminare o prima che la Commissione abbia adottato una posizione in merito al progetto di aiuto, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽²⁾ recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, adottare una decisione con la quale ordina allo Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente. Quando viene adottata una decisione negativa in caso di aiuto illegale, lo Stato membro interessato è tenuto a recuperare l'aiuto dal beneficiario alle condizioni fissate dall'articolo 14 dello stesso regolamento.

In ordine all'incidenza di un aiuto illegale sulle attività finanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, si terrà conto di qualsiasi eventuale ripercussione sulle spese finanziate da tale fondo, in particolare al momento della liquidazione dei conti.

3.2. **Proposte di opportune misure**

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi d'aiuto esistenti in materia di aiuti nel settore della pesca per conformarsi alle presenti linee direttrici entro il 1° luglio 2001.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune non oltre il 1° marzo 2001.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.

⁽¹⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

3.3. Relazione annuale

A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti o aiuti individuali concessi al di fuori di un regime d'aiuti e non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

La relazione annuale deve contenere tutte le informazioni pertinenti indicate nel modulo dell'allegato II

Gli Stati membri sono inoltre invitati a comunicare i dati richiesti dal regolamento della Commissione relativo allo SFOP.

3.4. Entrata in vigore

La Commissione applica le presenti linee direttrici a decorrere dal 1° gennaio 2001 agli aiuti di Stato notificati in tale data o successivamente ad essa.

Gli «aiuti illegali» ai sensi della lettera f) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 sono esaminati alla luce delle linee direttrici in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

ALLEGATO I

Informazioni da trasmettere in una notifica dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE

1. Stato membro.
 - 1.1. Ministero od altro organo amministrativo cui è demandata per legge la responsabilità del regime e della sua attuazione.
 - 1.2. Autorità regionale.
 - 1.3. Altro.
2. Denominazione del regime.
3. Base giuridica (allegare copia della base giuridica, anche in forma di progetto, se disponibile alla data di notifica).
4. Si tratta di un nuovo regime? Sì/no.
 - 4.1. Se il regime sostituisce o modifica un regime esistente o già autorizzato dalla Commissione, citare il numero dell'aiuto e la decisione della Commissione e precisare le norme e condizioni che vengono modificate.
5. Se il regime è cofinanziato da un fondo strutturale della Comunità (specialmente SFOP), precisare il numero di riferimento della decisione della Commissione.
6. Obiettivi del regime (contrassegnare l'apposita casella):
 - flotta (demolizione; esportazione, costruzione, ammodernamento delle navi da pesca; imprese comuni);
 - acquacoltura e pesca d'acqua dolce;
 - trasformazione e commercializzazione;
 - pubblicità e promozione dei prodotti;
 - infrastrutture portuali;
 - misure di carattere socioeconomico;
 - arresto temporaneo dell'attività di pesca;
 - ricerca e sviluppo;
 - risorse ittiche e controllo sulle attività di pesca;
 - settore sanitario e veterinario;
 - altri.
7. Criteri o limitazioni dell'aiuto:
 - 7.1. Precisare gli eventuali limiti (numero di addetti, fatturato, altri) imposti ai beneficiari dell'aiuto e le eventuali altre condizioni positive utilizzate per determinare i beneficiari stessi.

- 7.2. Strumenti o forme dell'aiuto (contrassegnare l'apposita casella):
- sovvenzione diretta;
 - prestito agevolato (specificare le modalità di garanzia del prestito);
 - abbuono di interessi;
 - sgravio fiscale;
 - garanzia (precisare con quali modalità viene assistita la garanzia e le eventuali spese che essa comporta);
 - altro (precisare).
- 7.3. Per ciascuno strumento fornire una descrizione precisa delle norme e condizioni di applicazione, compresi in particolare la percentuale dell'aiuto e il trattamento fiscale, e specificare se l'aiuto sia accordato automaticamente una volta soddisfatti certi criteri oggettivi o se vi sia un elemento di discrezionalità da parte delle autorità responsabili.
- 7.4. Per ciascuno strumento precisare i costi ammissibili sui quali è calcolato l'aiuto (terreni, fabbricati, attrezzature, personale, formazione, onorari dei consulenti, ecc.).
8. Precisare se l'aiuto sia totalmente o parzialmente rimborsabile in caso di successo del progetto o se siano imposte sanzioni (ad esempio il rimborso) per mancata esecuzione del progetto da parte del beneficiario.
9. Quando vi sono più strumenti di aiuto, precisare in quale misura il beneficiario può cumulare diversi strumenti.
10. Quando il regime di aiuto riguarda il trasferimento definitivo di navi da pesca verso paesi in via di sviluppo, indicare come viene assicurato che non vi sarà infrazione al diritto internazionale con riferimento in particolare alla conservazione e alla gestione delle risorse marine.
11. Durata del regime di aiuti (nuovo o esistente) in numero di anni.
12. Spesa.
- 12.1. Se si tratta di un nuovo regime, comunicare le disposizioni di bilancio per la durata del medesimo, o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali. Se il regime è a tempo indeterminato, fornire una stima della spesa annua nei successivi tre anni.
- 12.2. Se si tratta di un regime esistente, comunicare l'entità degli stanziamenti di bilancio per la durata del medesimo o fornire una stima del minor gettito in caso di sgravi fiscali. Se il regime è a tempo indeterminato, fornire una stima adeguata della spesa annua, della spesa degli ultimi tre anni e del minor gettito dovuto a sgravi fiscali negli ultimi tre anni.
13. Numero stimato di beneficiari.
14. Sarebbe opportuno che gli Stati membri fornissero una giustificazione interamente motivata delle ragioni per le quali il regime può essere considerato compatibile con il mercato comune. Il testo dovrebbe comprendere all'occorrenza i necessari documenti giustificativi (come i dati socioeconomici sulle regioni beneficiarie, le motivazioni di carattere scientifico ed economico).
15. Punto di contatto (nominativi, telefono, fax, posta elettronica).

ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere nella relazione annuale

1. Numero dell'aiuto e decisione della Commissione.
 2. Denominazione dell'aiuto.
 3. Spese sostenute nel quadro del regime per un determinato anno; fornire cifre separate per ciascuno strumento d'aiuto (cfr. punto 7.2 dell'allegato I) e per ciascun obiettivo del regime (cfr. punto 6 dell'allegato I).
 4. Numero di beneficiari.
 5. Valutazione dei risultati.
-

Invito a presentare candidature per una autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore P8

(2001/C 19/06)

Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore P8, indicato sulla mappa contenuta nell'allegato I del «Regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996» (regolamento 1996 relativo alle autorizzazioni in materia di idrocarburi sulla piattaforma continentale), Stert 93 (Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi 93).

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e l'articolo 16a della «Mijnwet continentaal plat» (legge sullo sfruttamento minerario sulla piattaforma continentale), il ministro degli affari economici indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore P8.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; le candidature devono essere indirizzate a: «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie», Bezuidenhoutseweg 6, 2594 AV Den Haag (L'Aia), Paesi Bassi, e recare la dicitura «persoonlijk in handen», (sue proprie mani). Le candidature presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro nove mesi dalla data di cui sopra.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al seguente numero: (31-70) 379 66 85.

Invito a presentare candidature per una autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore Q13

(2001/C 19/07)

Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore Q13, indicato sulla mappa contenuta nell'allegato I del «Regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996» (regolamento 1996 relativo alle autorizzazioni in materia di idrocarburi sulla piattaforma continentale), Stert 93 (Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi 93).

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e l'articolo 16a della «Mijnwet continentaal plat» (legge sullo sfruttamento minerario sulla piattaforma continentale), il ministro degli affari economici indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il settore Q13.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; le candidature devono essere indirizzate a: «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie», Bezuidenhoutseweg 6, 2594 AV Den Haag (L'Aia), Paesi Bassi, e recare la dicitura «persoonlijk in handen» (sue proprie mani). Le candidature presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro nove mesi dalla data di cui sopra.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al seguente numero: (31-70) 379 66 85.

ELENCO DELLE IMPRESE RICONOSCIUTE

Articolo 92, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 (vendite pubbliche per lo smaltimento dell'alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzo di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità europea)

(2001/C 19/08)

1. ECOCARBURANTES ESPAÑALES SA

- Sede amministrativa: Poligono Industrial Cabezo Cortado, Avenida del Este S/N, 30100 Espinardo (Murcia) España,
 - localizzazione degli impianti: Valle de Escombreras, 30350 Cartagena (Murcia) España.
-

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2000

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione

(CON/00/20)

(2001/C 19/09)

1. In data 11 settembre 2000, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta della Commissione [COM(2000) 492 def.], del 26 luglio 2000, di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (in seguito denominata «proposta della Commissione»). Il presente parere è basato sia sul testo della proposta della Commissione che sul testo del progetto di regolamento nella versione successiva alle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sulla lotta alle frodi (in seguito denominato «progetto di regolamento»).
2. La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»). In conformità all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.
3. In generale, la BCE esprime un giudizio positivo sulla proposta della Commissione. In seno alla Comunità si avverte la necessità di dotarsi di un regime omogeneo e trasparente onde far fronte alle questioni relative alla contraffazione dell'euro e imporre determinati obblighi alle autorità competenti degli Stati membri nonché agli enti creditizi e ai soggetti le cui attività professionali comprendono la gestione di denaro in contanti. La proposta della Commissione è particolarmente apprezzabile in quanto intende assicurare un grado sufficiente di armonizzazione e sensibilizzare l'opinione pubblica nonché trovare generale applicazione in tutti gli Stati membri. Essa agevolerà il trattamento di determinati dati in materia di contraffazione dell'euro e promuoverà la cooperazione sia all'interno dell'Unione europea che con paesi terzi.
4. La BCE condivide il parere presentato nella relazione della proposta della Commissione secondo il quale, riguardo agli aspetti strategici e operativi della lotta alla contraffazione dell'euro, sarebbe opportuno ampliare il mandato dell'Europol.
5. La BCE ritiene spetti al Consiglio decidere in merito alla base giuridica adeguata per il progetto di regolamento. Nella fattispecie, tuttavia, la BCE può appoggiare la scelta della presidenza del Consiglio di suddividere il testo dell'iniziativa in due atti giuridici distinti, il primo dei quali da adottare nell'ambito del quadro giuridico comunitario (primo pilastro) e il secondo nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Il presente parere verte sul testo da adottare nell'ambito del quadro giuridico comunitario.

6. La BCE esprime il proprio compiacimento a che le misure previste nel progetto di regolamento si applichino anche in relazione alle banconote e monete in euro già prima della data di emissione delle stesse in corso legale in conformità all'articolo 5 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

7. La BCE tiene conto del fatto che certe previsioni del progetto di regolamento interessano altresì le banconote non autorizzate, definite come: i) banconote fabbricate usando attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in base alle quali le autorità competenti possono emettere moneta; oppure ii) banconote e monete immesse in circolazione in violazione dei diritti e delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono emettere moneta. Secondo l'opinione della BCE, tali banconote, sebbene prodotte o emesse in modo illegale, non sono falsificazioni e non possono essere distinte da quelle autentiche. Poiché lo scopo del progetto di regolamento è la prevenzione della contraffazione, le sue disposizioni possono applicarsi alle banconote non autorizzate solo entro certi determinati limiti.
8. Il progetto di regolamento prevede l'accesso delle autorità competenti nazionali, dell'Europol e della Commissione alle informazioni tecniche e statistiche in possesso della BCE. Dette informazioni, segnatamente quelle tecniche, potrebbero avere un carattere altamente riservato e la BCE consente il loro accesso mediante i propri strumenti giuridici. La BCE comunicherà senza indugio l'istituzione di nuovi tipi di contraffazione alle autorità nazionali, all'Europol e alla Commissione per permettere loro di esercitare i rispettivi compiti. Visto il carattere altamente confidenziale delle informazioni tecniche dettagliate, tramite le quali le banconote originali possono essere confuse dalle falsificazioni, la BCE deve avere la possibilità di porre determinate condizioni o di richiedere alcuni requisiti di riservatezza per l'accesso alle stesse che, in ogni caso, sarà concesso in base al principio della «necessità di essere messi al corrente», in conformità delle rispettive competenze delle parti che richiedono dette informazioni.
9. Il progetto di regolamento deve fare in modo che i Centri nazionali di ricerca (CNA) abbiano la possibilità di esaminare e analizzare tutti i casi di sospetta contraffazione. In linea di massima, tutte le falsificazioni devono essere inviate ai CNA; l'esame sul posto da parte dei CNA può essere contemplato unicamente in circostanze specifiche (ad esempio, in caso di sequestro di quantità ingenti di falsi). Questa misura è destinata a garantire che l'analisi dei difetti specifici degli esemplari contraffatti possa essere realizzata mediante attrezzature specializzate e sul numero più ampio possibile di campioni.
10. La relazione della proposta della Commissione prevede l'istituzione di procedure di coordinamento tra la BCE, l'Europol e la Commissione ai fini dell'attuazione del progetto di regolamento. La BCE esprime il proprio compiacimento per tale iniziativa.
11. La BCE desume che la questione dell'installazione obbligatoria di dispositivi tecnici che impediscano la riproduzione di banconote mediante copiatrici a colori e macchinari di riproduzione grafica è ancora in via di preparazione. La BCE ribadisce la sua preoccupazione con riferimento a tale questione, già espressa nella propria raccomandazione del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro ⁽¹⁾.
12. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, 20 dicembre 2000.

Il presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.1999, pag. 13.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi

(2001/C 19/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 293 del 14 ottobre 2000)

A pagina 26, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito al seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, è di circa 20 000 t.»

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

Decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC che conferma l'incompatibilità di una misura di salvaguardia degli Stati Uniti con gli accordi OMC

(2001/C 19/11)

In data 19 gennaio 2001, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha confermato che la misura di salvaguardia — applicata dal 1° giugno 1998 dagli Stati Uniti d'America alle importazioni di glutine di frumento — è incompatibile con gli accordi OMC.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 6/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione di detto regolamento del Consiglio ⁽²⁾, diventano applicabili a decorrere dal 24 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 233 del 20.8.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 4.
